

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI INTERESSE NAZIONALE “ARTISTIC RESEARCH ON MUSICAL HERITAGE”

TITOLO I **ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI**

Articolo 1

(Funzionamento del corso)

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dal Regolamento didattico generale del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (art. 13/bis), le procedure per l’attivazione, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di dottorato di interesse nazionale in “Artistic Research on Musical Heritage”, articolato nei curricula: “Tutela del patrimonio musicale”, “Tecnologie immersive applicate alla musica”, “Storiografia e filologia musicale”, “Biblioteconomia e bibliografia musicale”, “Arti creative sonore”, “Interpretazione musicale e arti performative”, “Nuovi linguaggi musicali”, “Pedagogia e didattica musicale”, “Musicoterapia e neuroscienze”, “Performance e audience”.
2. Il Bando disciplina inoltre le modalità di ammissione attraverso valutazione comparativa, le modalità di assegnazione delle borse di studio ovvero di altre forme di sostegno finanziario, i diritti e i doveri dei dottorandi, le modalità di svolgimento dell’esame finale e di conseguimento del titolo di studio.

Articolo 2

(Finalità e struttura del corso)

1. Il corso di dottorato di ricerca ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare, costituendo in tal modo parte fondamentale dell’offerta formativa di terzo livello del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.
2. Il Corso di dottorato di interesse nazionale in “Artistic Research on Musical Heritage” è proposto dal capofila Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto in convenzione

con il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, il Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano, il Conservatorio “Maderna-Lettimi” di Cesena-Rimini, il Conservatorio “G. Verdi” di Como, la Civica Scuola di Musica “C. Abbado” – Fondazione Milano, il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, il Conservatorio “C. Monteverdi” di Cremona, il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia, il Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca, il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova, il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, il Conservatorio “C. Pollini” di Padova, il Conservatorio “A. Boito” di Parma, il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda e il Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona.

3. La sede amministrativa del corso di dottorato di interesse nazionale è il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.
4. Ciascuna borsa di dottorato prevede l’attribuzione del dottorando alla sede fornitrice della borsa, che, al netto delle attività trasversali che caratterizzano il corso, costituirà il conservatorio di riferimento per le attività formative e di ricerca, per i rapporti con il Supervisore e gli eventuali co-supervisor.
5. Le attività formative trasversali, sia obbligatorie sia facoltative, potranno essere anche realizzate in sedi diverse da quella di afferenza curricolare.

Articolo 3

(Organi direttivi del Corso di dottorato)

1. Sono organi direttivi del Corso di dottorato:
 - Il Collegio dei docenti del corso di dottorato (di seguito anche “Collegio dei docenti”);
 - Il Coordinatore generale del dottorato (di seguito anche “Coordinatore generale”);
 - Il Consiglio di scuola di dottorato (di seguito anche “Consiglio di scuola”);
 - I Collegi inter-curricolari.
2. Il **Collegio dei docenti del dottorato** è formato da:
 - a) Il direttore del Conservatorio capofila che lo presiede;
 - b) Il Coordinatore generale del dottorato;
 - c) Il vice-coordinatore del dottorato;
 - d) I docenti accreditati da ANVUR (interni e esterni alle istituzioni convenzionate) in numero minimo di 40 (quattro per curriculum), più altri eventuali esperti esterni.
 - e) Due dottorandi.

Il Collegio rimane in carica per la durata dell'accREDITamento del dottorato (cinque anni). Il Collegio dei docenti, con proprie deliberazioni:

- a) Presenta, nel quinquennio di vigenza dell'accREDITamento, la proposta annuale di rinnovo del corso al Consiglio di scuola di dottorato;
- b) Propone al Consiglio di scuola di dottorato le sostituzioni e/o integrazioni del Collegio dei docenti;
- c) Propone al Consiglio di scuola di dottorato i membri delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato, secondo quanto stabilito all'art. 5;
- d) Stabilisce la composizione dei Collegi inter-curricolari;
- e) Predispose una relazione annuale da trasmettere ai Consigli accademici e ai Consigli di amministrazione dell'istituzione capofila e delle istituzioni convenzionate;
- f) Indica al Consiglio accademico del Conservatorio capofila i tre membri della commissione esaminatrice della prova finale.

Ogni componente del Collegio non può partecipare a più di due collegi a livello nazionale (art. 6, comma 4, DM 470/2024).

La rappresentanza di due dottorandi al Collegio dei docenti, con diritto di voto su temi didattici e organizzativi, è nominata unitariamente dalle Consulte degli studenti afferenti in forma consortile al dottorato di ricerca di interesse nazionale. La nomina ha durata annuale e deve essere effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico, eccetto che per il primo anno in cui la nomina sarà effettuata entro il 30 novembre 2024.

Fermo restando quando previsto dall'art. 5, comma 5 del DM 470/2024, le sostituzioni o integrazioni dei membri del Collegio dei docenti sono proposte dal Collegio stesso e disposte con decreto del direttore del Conservatorio capofila, previa delibera del Consiglio accademico dell'istituzione di appartenenza e parere positivo del Consiglio di scuola di dottorato.

Un docente che intendesse candidarsi a membro del Collegio dei docenti, deve presentare domanda contenente il proprio curriculum, facendo particolare riferimento al possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 470/2024 e dall'art. 3.1 del DM 778/2024. La domanda va indirizzata al Coordinatore generale e spedita per mail all'indirizzo del Coordinatore: dottorati@steffani.it.

3. Il **Coordinatore generale** del dottorato è un docente di ruolo dell'istituzione capofila e può svolgere tale funzione in un solo collegio a livello nazionale.

Il Coordinatore generale nomina un vice-coordinatore tra i docenti del Collegio dei

docenti, nella prima riunione del Collegio.

Il Coordinatore generale convoca e presiede le riunioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di scuola di dottorato.

Ha facoltà di:

- Fissare la data di effettivo inizio dei corsi;
- Presiedere il Consiglio di scuola;
- Approvare le attività di formazione proposte dai Collegi inter-curricolari;
- Autorizzare i dottorandi a recarsi presso strutture italiane o estere non facenti parti quali sedi convenzionate del dottorato;
- Riammettere il dottorando in corso d'anno oppure al ciclo successivo in caso di assenze;
- Nominare i membri del Gruppo di assicurazione della qualità del Collegio di dottorato;

4. Il **Consiglio di scuola di dottorato** è formato da:

- a) Il Coordinatore generale del dottorato;
- b) Il Vice-coordinatore del dottorato;
- c) I coordinatori dei Collegi inter-curricolari.

Il Consiglio rimane in carica per la durata di un ciclo completo di dottorato (tre anni) e:

- a) Propone al direttore del Conservatorio capofila la Commissione giudicatrice delle ammissioni al corso di dottorato;
- b) Presenta ogni anno il progetto di attivazione di un nuovo ciclo di dottorato;
- c) Valuta l'eventuale esclusione del dottorando dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio;
- d) Fornisce il nulla-osta al dottorando per svolgere attività di tutorato e per attività di didattica integrativa;
- e) Riceve le richieste di proroga della durata del corso di dottorato;
- f) Individua due esperti che valutano la tesi di dottorato;
- g) Stabilisce l'ammissione del dottorando alla valutazione esterna del lavoro finale di ricerca.

5. I **Collegi inter-curricolari** del dottorato sono formati da:

- a) I coordinatori dei curricoli di afferenza;
- b) I membri del Collegio dei docenti dei curricoli di afferenza.

I Collegi inter-curricolari restano in carica per la durata di un ciclo completo di dottorato (tre anni). I Collegi inter-curricolari, ai quali possono partecipare con diritto di voto il Coordinatore generale e il Vice-coordinatore del corso di dottorato, con

proprie deliberazioni:

- a) Individuano al loro interno un coordinatore;
- b) Predispongono il calendario delle attività formative e di ricerca, individuando i docenti e gli esperti qualificati per lo svolgimento delle medesime;
- c) Assegnano a ciascun dottorando, entro il primo mese della prima annualità, il Supervisore;
- d) Individuano, per ciascuna tesi di dottorato, i valutatori esterni di cui all'art. 7, comma 12 del DM 470/2024; ricevute il primo mese dai dottorandi le proposte del piano di annuale delle attività validate dai Supervisor, definisce al termine di ciascun anno accademico gli obblighi di frequenza e le verifiche di profitto richieste per il proseguimento degli studi al termine di ciascun anno accademico e la conseguente conferma della borsa di studio;
- e) Determinano, entro 90 giorni dalla conclusione dell'anno accademico, l'ammissione alla valutazione esterna della tesi finale di ricerca. In caso di non ammissione, trasmette al Consiglio di scuola di dottorato il proprio motivato giudizio;
- f) Propongono, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi;
- g) Propongono, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, su richiesta del dottorando e previa disponibilità di adeguate risorse finanziarie, una proroga per un periodo non superiore ai dodici mesi, per motivate esigenze di ricerca.
- h) Autorizzano il dottorando a svolgere attività lavorative retribuite, laddove le stesse consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il reddito annuale del dottorando non può essere in nessun caso superiore all'importo della borsa;
- i) Definiscono le verifiche di profitto del dottorando in base al programma delle attività previste nell'anno precedente ai fini del giudizio di ammissibilità o meno all'anno di corso successivo; il giudizio negativo comporterà l'esclusione dal corso;
- j) Propongono in alternativa all'ammissione all'esame finale, una proroga della presentazione della tesi;
- k) Predispongono una relazione di presentazione alla Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, comprensiva dell'intero periodo di frequenza di dottorato.

6. A ciascun dottorando è assegnato almeno un Supervisore scelto tra i membri del Collegio dei docenti, nonché gli eventuali co-supervisori scelti dal Collegio inter-curricolare anche tra soggetti esterni ad esso. Il Supervisore, nel caso di borse co-finanziate da imprese, può anche afferire all'impresa co-finanziatrice.

Il Supervisore del dottorando è anche il relatore della tesi di dottorato ed è responsabile di tutte le attività scientifiche e formative che si riferiscono al suo progetto di dottorato.

TITOLO II ACCESSO AL CORSO

Articolo 4 *(Bando di ammissione)*

1. Il direttore del Conservatorio capofila indice, almeno una volta l'anno e se in possesso delle borse necessarie, una selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di interesse nazionale. La domanda di partecipazione può essere presentata dai cittadini italiani o stranieri che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di un titolo di diploma accademico di II livello, di un diploma di vecchio ordinamento unitamente al possesso del titolo di scuola secondaria superiore, di laurea magistrale o di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7). La domanda di partecipazione può altresì essere presentata da coloro che conseguono il titolo entro la data di iscrizione al dottorato, pena la decadenza dell'ammissione al corso.
2. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione di ammissione al corso di dottorato ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 470/2024, ossia nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'istituzione AFAM capofila, sui siti di tutte le istituzioni AFAM convenzionate, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando deve precisare:

- a) Il programma formativo del corso e dei suoi curricoli;
 - b) La durata del corso;
 - c) Il numero di posti banditi, ciascuno riferito alla sede di afferenza curricolare e, ove previsto, l'ambito specifico del percorso di ricerca;
 - d) I criteri d'accesso e di valutazione dei titoli;
 - e) La tipologia delle prove previste, che possono includere anche un colloquio finalizzato alla presentazione e alla discussione di un progetto di ricerca;
 - f) L'ammontare della borsa di studio e di eventuali altre forme di sostegno finanziario;
 - g) I casi di sospensione, incompatibilità e decadenza dal corso e dall'erogazione della borsa;
 - h) L'ammontare delle eventuali tasse dei contributi a carico del dottorando;
 - i) I diritti e doveri del dottorando;
 - j) Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della documentazione per l'ammissione al corso, la possibilità del candidato di avvalersi delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa, il responsabile del procedimento.
4. Il bando può inoltre prevedere l'ammissione di idonei in caso di rinuncia dei vincitori e se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti per l'iscrizione al corso.

Articolo 5

(Commissione giudicatrice dell'esame di ammissione)

1. Il direttore del Conservatorio di Castelfranco Veneto, sulla base delle indicazioni del Consiglio di scuola di dottorato, nomina con proprio decreto la Commissione giudicatrice delle ammissioni al corso di dottorato, garantendo ove possibile la parità di genere.
2. La Commissione è costituita da almeno un rappresentante del Collegio dei docenti per ciascuna delle istituzioni convenzionate.
3. La Commissione è articolata in quattro sottocommissioni formate da un presidente e da un numero congruo di altri docenti, individuati sulla base delle specifiche competenze curricolari. In considerazione della natura interdisciplinare del corso di dottorato

nazionale, ciascuna sottocommissione si riferisce ad almeno due ambiti curriculari:

- Prima sottocommissione (“Tutela del patrimonio musicale” e “Storiografia e filologia musicale”, “Biblioteconomia e bibliografia musicale”);
 - Seconda sottocommissione (“Tecnologie immersive applicate alla musica”, “Nuovi linguaggi musicali”, “Arti creative sonore”)
 - Terza sottocommissione (“Interpretazione musicale e arti performative”, “Interpretazione e Audience”)
 - Quarta sottocommissione (“Pedagogia e didattica musicale”, “Musicoterapia e neuroscienze”).
4. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le Commissioni giudicatrici, il direttore dell’istituto capofila provvede alla sostituzione con decreto nel rispetto dei precedenti commi.

Articolo 6

(Procedure di valutazione comparativa)

1. La selezione dei dottorandi avviene attraverso valutazione comparativa tenendo in considerazione:
 - a) La valutazione dei titoli, del curriculum e dell’eventuale portfolio del candidato;
 - b) La valutazione del progetto di ricerca presentato;
 - c) L’indicazione della sede di afferenza curricolare espressa dal candidato;
 - d) L’eventuale riferimento ad uno specifico progetto di ricerca fra quelli previsti dal Bando.
2. La valutazione dei titoli da parte della commissione può avvalersi di procedure informatiche e telematiche.
3. La prova orale può svolgersi anche in modalità telematica.
4. Al termine dei lavori, ciascuna Commissione determina la graduatoria dei candidati ammissibili con l’indicazione della sede di afferenza curricolare e l’eventuale associazione a uno specifico progetto di ricerca fra quelli previsti dal Bando.
5. I verbali dei lavori delle commissioni sono trasmessi al direttore del Conservatorio capofila che dispone con proprio decreto l’ammissione al corso di dottorato dei vincitori, nei limiti dei posti disponibili.
6. Nel caso di rinuncia da parte dei vincitori si procede all’ammissione secondo l’ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 4.

7. È previsto l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonché ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

TITOLO III BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

Articolo 7

(Determinazione delle borse e dei contributi)

1. Durante il quinquennio di validità dell'accreditamento, il Consiglio di scuola di dottorato presenta ogni anno al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione di ciascuna delle istituzioni convenzionate il progetto di attivazione di un nuovo ciclo di dottorato, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
2. Fermi restando gli impegni assunti in precedenza per i cicli già attivati, ciascuna istituzione delibera il numero e l'importo delle borse di dottorato da conferire in base alle risorse riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da enti esterni convenzionati e/o a carico del proprio bilancio, tenendo conto del budget previsto per attività di ricerca in Italia e all'estero.
3. Nel caso di corsi di dottorato non interamente finanziati dal PNRR potrà essere previsto un posto senza borsa ogni due posti con borsa.
4. Il Consiglio di amministrazione del Conservatorio capofila, sulla base delle deliberazioni di cui al precedente comma 1, con proprio decreto determina:
 - a) L'ammontare dei contributi per l'ammissione, se previsti dalla normativa vigente;
 - b) L'ammontare dei contributi per l'iscrizione e la frequenza dei corsi, se previsti dalla normativa vigente;
 - c) Gli eventuali casi di esonero dai contributi di iscrizione e frequenza;
 - d) Il numero di posti senza borsa di studio, nei limiti stabiliti dal precedente comma 3;
 - e) La misura del budget da destinare a ciascun dottorando per attività di studio e ricerca in Italia e all'estero, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 commi 3 e 4 del DM 470/2024.
5. Le borse di studio sono finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento,

mediante convenzioni stipulate con soggetti esterni nazionali o internazionali.

6. L'importo della borsa di studio non può essere inferiore a quanto stabilito dalle norme vigenti. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
7. Gli incrementi della borsa per attività di ricerca all'estero sono riconosciuti in conformità a quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4 del DM 470/2024. L'incremento per il soggiorno estero non può essere fruito nel paese di cittadinanza, residenze o domicilio del dottorando. Il Consiglio di scuola di dottorato, su sollecitazione del Collegio dei docenti del dottorato, può autorizzare eventuali deroghe per motivate e documentate ragioni.
8. Per l'attività di ricerca in Italia e all'estero è comunque assicurato un budget non inferiore al venti per cento dell'importo della borsa, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio della sede di afferenza.
9. Le borse di studio hanno durata complessiva pari a tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del completamento del programma previsto per ciascun anno accademico.
10. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca fuori sede del dottorando.
11. Il possesso della borsa di dottorato è incompatibile con il possesso di assegni di ricerca e di borse di studio post laurea e per attività di ricerca.
12. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 8

(Termine per l'iscrizione e inizio dei corsi)

1. L'avvio dei corsi coincide di norma con l'inizio dell'anno accademico e comunque non oltre il 13 dicembre. Per il solo anno accademico 2024-25 l'inizio dei corsi è fissato per il giorno 1 dicembre 2024.
2. Il termine per l'iscrizione al corso è fissato nel 30 novembre di ciascun anno.

Articolo 9

(Diritti e doveri dei dottorandi)

1. Il corso di dottorato prevede un impegno a tempo pieno.
2. Per lo svolgimento di eventuali e limitate attività lavorative coerenti con il curriculum di afferenza, deve essere inoltrata richiesta documentata di autorizzazione al Collegio inter-curricolare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
4. Per l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio, il dottorando deve completare il programma delle attività previste nell'anno precedente e superare le verifiche di profitto stabilite dal Collegio inter-curricolare. A tal fine il dottorato dovrà presentare al Consiglio di scuola, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.
5. Il Consiglio di scuola di dottorato valuta l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio:
 - a) In caso di mancato completamento delle attività previste nell'anno precedente o mancato superamento delle verifiche di profitto stabilite per il passaggio all'anno successivo;
 - b) In caso di mancata ammissione del dottorando alla valutazione esterna finale del proprio lavoro di ricerca, come previsto dal successivo articolo 14;
 - c) In caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilità previste

al successivo articolo 12;

d) Assenza prolungata e ingiustificata.

6. L'esclusione viene disposta con decreto del direttore del Conservatorio capofila.
7. In tutti i casi indicati al precedente comma 5 il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.
8. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Consiglio di scuola e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato.
9. Il Consiglio di scuola può richiedere che il dottorando svolga attività di didattica integrativa sino a sessanta ore per ciascun anno accademico.
10. Il dottorando deve svolgere attività di terza missione, come previsto dal progetto formativo e di ricerca del corso di dottorato.
11. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia.

Articolo 10

(Sospensione e proroga)

1. È ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per una durata massima di sei mesi, anche non continuativi, per le seguenti motivazioni:
 - a) Grave e documentata malattia;
 - b) Maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - c) Gravi motivi personali e/o familiari, adeguatamente documentati;
 - d) Opportunità di svolgimento di significative attività lavorative che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.
2. Il direttore del Conservatorio capofila, sentito il Coordinatore generale del dottorato, può autorizzare la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1 purché adeguatamente documentati e sempre nella misura massima di sei mesi, anche non continuativi.
3. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio,

ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità previste dalla normativa vigente in materia. I dottorati in congedo parentale mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima (trentasei mensilità).

4. Al termine delle assenze di cui al precedente comma 1, il Coordinatore generale decide se riammettere il dottorando in corso d'anno oppure se riammetterlo al ciclo successivo. Al dottorando riammesso in corso al ciclo successivo spetta una borsa decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.
5. Nel caso in cui il dottorando non possa presentare, per comprovati motivi, la tesi dottorale nei tempi previsti, i Collegi inter-curricolari possono concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
6. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere proposta dal Consiglio di scuola di dottorato per motivate esigenze scientifiche assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa con oneri a carico del bilancio dell'istituzione capofila, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Castelfranco Veneto, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio accademico dell'istituzione stessa.
7. I periodi di proroga e sospensione di cui ai precedenti commi non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Articolo 11

(Ritiro e decadenza dal corso)

1. Qualora un dottorando intenda rinunciare al proseguimento del corso ne dà comunicazione scritta al Coordinatore generale. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno accademico in corso.
2. La mancata iscrizione all'anno successivo nei termini previsti, ossia entro il 30 novembre, è considerata rinuncia al corso e il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico qualora il Collegio inter-curricolare deliberi il mancato superamento delle verifiche di profitto per il passaggio all'anno successivo.

3. In caso di mancata comunicazione della rinuncia al corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando è considerato decaduto dal corso e, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.
4. La decadenza è inoltre disposta in caso di mancato superamento dell'esame finale. In tal caso il dottorando non è tenuto alla restituzione degli importi di borsa erogati nell'ultimo anno di iscrizione.
5. La decadenza è disposta con decreto del direttore del Conservatorio di Castelfranco Veneto.

Articolo 12

(Incompatibilità)

1. L'iscrizione al corso di dottorato è incompatibile con l'attribuzione di contratti presso Università o Istituzioni AFAM per lo svolgimento di attività di insegnamento curricolare.
2. Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso.

TITOLO V

ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Articolo 13

(Esame finale)

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato in "Dott. ric." ovvero "Ph. D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. L'esame finale per il conseguimento del titolo consiste nella discussione pubblica della tesi di ricerca redatta dal candidato.
3. Costituiscono elementi di valutazione dell'esame finale:
 - a) La tesi, che dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter scientifico, i riferimenti bibliografici. Il lavoro potrà consistere

anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo;

b) La relativa discussione orale;

c) Il giudizio analitico redatto dai valutatori esterni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana (o anche in inglese) ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
5. La tesi di dottorato, di cui al precedente comma 4, è esaminata da almeno due valutatori, di cui uno è docente AFAM. I valutatori sono individuati dal Consiglio di scuola; non possono appartenere alle istituzioni che, congiuntamente, rilasciano il titolo e devono essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione nelle tematiche del lavoro di ricerca.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi di ricerca, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, il lavoro finale di ricerca, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammesso alla discussione.
7. La discussione della tesi si svolge pubblicamente innanzi a una commissione nominata secondo i criteri di cui al successivo articolo 14.
8. La commissione, al termine della discussione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, se riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico e/o artistico del percorso svolto e della prova finale, può attribuire la lode.
9. La commissione può altresì conferire alla tesi finale la dignità di pubblicazione.
10. È garantito l'accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.
11. Le attività formative svolte dai dottorandi nelle sedi associate sono certificate da un documento allegato al diploma finale ("diploma supplement").

Articolo 14

(Commissione esaminatrice per l'esame finale)

1. La commissione esaminatrice per l'esame finale è nominata con decreto del direttore del Conservatorio capofila ed è composta da tre membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile,

dell'equilibrio di genere.

2. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alle istituzioni che, congiuntamente, rilasciano il titolo. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza delle istituzioni AFAM.
3. I tre membri della commissione sono scelti dal Consiglio accademico della sede amministrativa tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti che provvederà, altresì, a designare tre supplenti e gli eventuali esperti di cui al comma successivo.
4. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la commissione può essere integrata da non più di due esperti, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche o private di ricerca.
5. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della commissione esaminatrice per due cicli successivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Articolo 15

(Adempimenti per l'esame finale)

1. L'esame finale per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca si svolge di norma entro sei mesi dalla conclusione del corso.
2. Entro la data ufficiale di conclusione del corso, ovvero entro la data di conclusione della proroga di cui al precedente articolo 10, i dottorandi trasmettono in formato elettronico una bozza della propria tesi al Collegio inter-curricolare competente.
3. La tesi è corredata dalla relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, entrambe in formato elettronico.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del parere del Collegio inter-curricolare (e comunque entro due mesi dalla fine del corso) il Consiglio di scuola stabilisce l'ammissione del dottorando alla valutazione esterna del lavoro finale di ricerca, se lo stesso è ritenuto contributo adeguato all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
5. Qualora il lavoro di ricerca del dottorando non possedesse i requisiti sopra descritti e non ottenesse l'approvazione del Consiglio di scuola, il giudizio negativo è trasmesso al Collegio dei docenti con la richiesta di determinare l'esclusione dal corso del

dottorando.

6. Entro due mesi dalla conclusione del corso i dottorandi che hanno ottenuto l'ammissione alla valutazione esterna trasmettono ai valutatori esterni il proprio elaborato finale e la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, in formato elettronico, i valutatori esterni trasmettono alla scuola di dottorato il giudizio analitico sulle singole tesi esaminate e la proposta di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio.
8. In caso di rinvio, la tesi viene nuovamente trasmessa ai valutatori, con le adeguate modifiche e integrazioni, entro un periodo non superiore ai sei mesi. Nei trenta giorni successivi i valutatori consegnano un nuovo parere scritto e la discussione viene in ogni caso calendarizzata nella prima sessione utile di esame finale.
9. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte del dottorando, della tesi finale nella biblioteca istituzionale della sede amministrativa e, se diversa, della sede prevalente, che ne garantiranno la conservazione e la pubblica consultabilità.
10. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la sede amministrativa deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto.
11. Previa autorizzazione del Consiglio di scuola, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

Articolo 16

(Compensi per le commissioni)

1. Ai componenti della commissione giudicatrice non appartenenti ai ruoli delle istituzioni AFAM associate, compete il rimborso delle spese di missione secondo le disposizioni regolamentari previste dalla sede amministrativa.

TITOLO VI

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Articolo 17

(Gruppo di assicurazione della qualità)

1. Il Gruppo di assicurazione della qualità, nominato del Coordinatore generale come stabilito all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento, in riferimento ai principi e agli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), svolge attività finalizzata a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, anche con la somministrazione di questionari ai dottorandi e ai dottori di ricerca.
2. È composto da dieci docenti scelti nel Collegio dei docenti di dottorato (uno per curriculum), e da un dottorando che non faccia parte dei rappresentanti dei dottorandi in seno al Collegio dei docenti.
3. Il verbale contenente l'analisi dei questionari è fornito annualmente al Collegio dei docenti di dottorato.

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 18

(Norme finali)

1. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio accademico della sede amministrativa.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dall'a.a. 2024-25.
3. Eventuali modifiche del Regolamento sono proposte dal Consiglio di scuola di dottorato, sentito il Collegio dei docenti, e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio accademico della sede amministrativa.



Articolo 19

(Foro di competenza)

1. Per ogni eventuale controversia non sanabile in via extra giudiziale è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

(deliberato dal Consiglio accademico del Conservatorio di musica
di Castelfranco Veneto, luglio 2024)